# COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA SRR AGRIGENTO PROVICIA OVEST ATO11 ARO ALTO VERDURA - GEBBIA

# PROGETTO ESECUTIVO

PER IL POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SI IN C/DA CUBA DEL COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

**ALLEGATO** 

C.5

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

IL RUP

Salar British and Salar B

Perricone Vito

II SINDAG

(Domenico Beijaria)

IL PROGETITISTA

Arch. Michele Perfican

Deps 50/1016

CIMO

Pers

find the

**OGGETTO:** Gara d'appalto per il potenziamento e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Cuba del Comune di Villafranca Sicula.

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il "Potenziamento e adeguamento del Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Cuba del Comune di Villafranca Sicula".

# ART. 2 - CONSISTENZA E SPECIFICHE TECNICHE

La consistenza della fornitura è quella riportata nel computo metrico estimativo. Le specifiche tecniche sono quelle riportate nell'elenco dei prezzi unitari.

### ART. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo della fornitura di cui sopra a base d'asta è di € 255.620,00 oltre IVA e oneri sicurezza diretti.

I prezzi sopraindicati comprendono la fornitura e la posa in opera presso la sede della stazione appaltante nel territorio del Comune di Villafranca Sicula (AG).

# ART. 4 - PROCEDURA PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo.

#### ART. 5 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

l concorrenti devono produrre garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o per sanzione comminata al partecipante per falsa o infedele autocertificazione dei requisiti posseduti, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo ovvero entro trenta giorni dall'aggiudicazione per gli altri soggetti.

#### ART, 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il rapporto con la ditta aggiudicataria della fornitura sarà perfezionato mediante contratto in forma pubblica amministrativa, nel rispetto delle clausole contenute nel presente capitolato d'oneri.

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta contraente. L'esito della gara verrà comunicato all'aggiudicatario, il quale sarà invitato per la stipula del contratto. Sono parti integranti del contratto il bando di gara, il presente capitolato speciale ed il disciplinare di gara.

L'aggiudicatario entro il termine fissato dalla normativa vigente, dovrà produrre in originale o copia conforme la documentazione richiesta dalla stazione appaltante a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara nonché il documento unico di regolarità contributiva.

In caso di mancata produzione della documentazione entro il termine su indicato o di mancata presentazione della stipula del contratto, la stazione appaltante, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria, revocherà l'aggiudicazione per inadempimento, incamererà la cauzione prestata in sede di offerta e procederà all'aggiudicazione della fornitura al secondo offerente in graduatoria e così di seguito.

## ART. 7 - MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

I mezzi e le attrezzature descritte dovranno essere consegnate a cura e spese dell'aggiudicatario presso il CCR di Villafranca Sicula.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla posa in opera delle attrezzature fornite.

La fornitura come sopra descritta dovrà essere consegnata perfettamente funzionante, completa di accessori d'uso e dei documenti di rito.

La consegna deve essere eseguita, con preavviso, esclusivamente nei giorni feriali e negli orari stabiliti dal Comune.

La consegna della fornitura dovrà risultare da idoneo "Verbale di Consegna", ai fini della relativa notifica all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque in Sicilia, che viene rilasciato in copia al fornitore firmato dall'incaricato dell'Ente che ritira la fornitura stessa.

Dalla data di effettiva consegna della fornitura, apposta nel relativo verbale da parte del Personale all'uopo incaricato, decorre il periodo di tempo previsto per il collaudo.

# ART. 8 - TERMINE DI CONSEGNA E PENALITA' PER RITARDO

Il termine utile per la consegna della fornitura è stabilito in gg. 90 (Novanta) consecutivi, decorrenti dalla data della lettera d'ordine.

Qualora intervengano ritardi nella consegna rispetto al termine sopraindicato, intendendosi per data di consegna quella effettuata presso i locali sopra indicati, e salvo i casi di comprovata forza maggiore, viene applicata alla ditta aggiudicataria la penale, per ogni giorno di ritardo, in misura pari all'uno per mille (1‰) dell'importo della fornitura non consegnata.

L'importo della penale, che deve eventualmente applicarsi nei modi sopradescritti, sarà trattenuto dall'ammontare della fattura ammessa al pagamento.

### ART. 9 - COLLAUDO

Ad ogni consegna avvenuta, anche parziale, si procederà, entro 10 giorni, al collaudo provvisorio, mediante l'accertamento dei quantitativi previsti nel computo metrico estimativo e la verifica della rispondenza delle specifiche tecniche della fornitura eseguita a quelle riportate nell'elenco dei prezzi e nell'offerta migliorativa presentata in sede di gara.

A tal fine, si precisa che le caratteristiche illustrate nelle suddette documentazioni e relazioni tecniche costituiscono impegno contrattuale per la Ditta e potranno essere verificate in qualunque momento su tutta o parte della fornitura.

Le operazioni di collaudo verranno effettuate dal personale incaricato ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I collaudi provvisori di rispondenza tecnica comprenderanno gli esami, le prove e le verifiche necessari ad attestare la corrispondenza dei beni forniti alle specifiche tecniche indicate nelle schede allegate al presente Capitolato, nonché nella Scheda-Relazione tecnica presentata in sede di gara, salvo la facoltà dell'Ente Appaltante di non eseguirli o eseguirli in parte o a campioni.

I risultati del collaudo provvisorio formeranno oggetto di appositi verbali compilati e sottoscritti in duplice copia dagli incaricati della Stazione Appaltante e dalla Ditta fornitrice.

L'Ente Appaltante ha facoltà di richiedere, a proprie cure e spese, a soggetti autorizzati di propria fiducia analisi e prove sui materiali e componenti della fornitura.

Nel caso che in corso del collaudo provvisorio siano rilevate imperfezioni nella fornitura, il

Collaudatore o la Commissione di Collaudo prescriveranno in apposito verbale i termini entro cui la Ditta fornitrice dovrà eliminare, a proprie cure e spese, gli inconvenienti riscontrati.

La data di comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura costituirà la nuova data di consegna della stessa e da essa decorreranno i termini prescritti per l'ultimazione delle operazioni di collaudo provvisorio.

In caso di esito negativo del collaudo provvisorio, la Ditta fornitrice è obbligata alla sostituzione del bene o alla eliminazione dei difetti o difformità riscontrati entro i termini indicati nel verbale di collaudo.

Anche in questo caso, la data di comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura o sostituzione della stessa costituirà la nuova data di consegna e da essa decorreranno nuovamente i termini prescritti per l'ultimazione delle operazioni di collaudo.

Ai fini delle applicazioni delle penali di cui al precedente art. 8, qualora il collaudo avesse esito negativo ovvero la fornitura risultasse sprovvista della documentazione occorrente per il suo corretto utilizzo, la consegna si intenderà come non avvenuta.

### ART. 10 - GARANZIE

La ditta aggiudicataria deve garantire il funzionamento delle attrezzature fornite e le sostituzioni necessarie di parti di ricambio, interamente a proprio carico, per il periodo di garanzia equivalente ad almeno anni uno dall'avvenuto collaudo.

Durante il periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria deve eseguire, secondo i termini di garanzia, tutte le opere e provviste occorrenti per riparare guasti e difetti dell'attrezzatura/e che nel frattempo si fossero manifestati e dovuti a cattiva lavorazione, a scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso assemblaggio.

# ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

La ditta assuntrice ha l'obbligo di osservare oltre le norme del presente capitolato, anche il Regolamento approvato con R.D. 25 Maggio 1895 n° 350 sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori e forniture dello Stato, laddove compatibili con la fornitura in questione, ed ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti che siano emanati in corso d'opera in termini di assicurazioni sociali e pubblici lavori, che abbiano comunque applicabilità alle forniture di che trattasi.

## ART. 12 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nel limite massimo del 30% dell'importo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

# ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA

In caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'Ente appaltante ha la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, salvo il risarcimento ed eventuali ulteriori danni, l'Ente Committente ha facoltà di incamerare la garanzia prestata e di procedere all'aggiudicazione della fornitura al concorrente successivo in graduatoria di gara con addebito delle conseguenti maggiori spese.

#### ART. 14 - INVARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo di aggiudicazione delle forniture s'intende fisso ed immutabile.

#### ART. 15 - PAGAMENTI

Il pagamento, per stati di avanzamento di merce fornita non inferiore ad 60.000,00 + iva, verrà effettuato dopo il buon esito del collaudo provvisorio di rispondenza tecnica delle attrezzature fornite, previa presentazione di regolare fattura, entro 15 (quindici) giorni dalla data di accredito all'Ente Appaltante delle somme messe a finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità e previa adozione di apposito provvedimento di liquidazione delle fatture.

Il pagamento dell'ultimo stato di avanzamento, a saldo della fornitura, avverrà successivamente al collaudo definitivo,

Si precisa a tale proposito che il Finanziamento sarà erogato al Comune di Villafranca Sicula:

- Per il 30% all'aggiudicazione;
- Per il 25% al raggiungimento del 60% della fornitura;
- Il 25% al completamento della fornitura;
- Il restante 25% al collaudo della fornitura.

#### ART, 16 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie insorte in ordine al presente appalto vengono devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente è quello di Sciacca. E' esclusa la competenza arbitrale.

## ART. 17 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio allo schema di contratto allegato e alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

Villafranca Sicula,

II RUP Geom. Perricone Vito

Il Progettieta / Arch. Perricone Michele

	CONTRATTO PER IL POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL CENTRO
	COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN C/DA CUBA DEL COMUNE DI
	VILLAFRANCA SICULA.
	TRA
	Il Sig nato a(Prov) il giorno Residente a
	(Prov) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale
	rappresentanza del (Prov),
	Cod. Fisc./Part. IVA di seguito nel presente atto denominato
	Amministrazione
	E
	nato a il , residente in , via ,
	in qualità di dell'impresa
	con sede in, via
<del>-</del>	
	codice fiscale e partita IVA
	che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
	(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
	capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese
	costituito con atto notaio in rep/racc in
÷	data, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
	1- impresa
	con sede in, via,;
	codice fiscale e partita IVA

 2- impresa	
 con sede in	
 codice fiscalee partita IVA;	
3- impresacon	
 sede in, via,; codice	
 in , via , ; codice fiscale	
 e partita IVA;	
nonché l'impresa ( ) con sede in,	
 via,; codice fiscale e partita IVA	
 , cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento	
 generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato	
semplicemente «appaltatore»;	
PREMESSO:	
 - Con Delibera di Giunta ndel è stato approvato il progetto esecutivo	
inerente la fornitura in questione per un importo a dase d'asta di euro ( );	
 - che, all'esito della procedura di gara espletata, l'appaltatore, che ha offerto un ribasso	
 percentuale sui lavori del%, è risultato aggiudicatario dell'appalto;	
- che, pertanto, l'Amministrazione con nota prot del, ha dato	
comunicazione alla Società dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto;	
- che l'Appaltatore, nei termini richiesti dalla lettera di invito, ha presentato tutta la	
documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;	
- che l'Amministrazione ha provveduto a verificare la completezza e la correttezza della	
 documentazione predetta;	

	- che all'esito di tale verifica la Società è risultata in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla
	richiesta di offerta e dichiarati dalla Società stessa e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 32, comma
	7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'Amministrazione con Provvedimento n. del
	ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto dandone comunicazione alla
	Società con nota protdel;
	che l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed
	economici avendone accertato la qualità del progetto la correttezza delle soluzioni prescelte dal
	progettista la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche
	complessive e la congruità degli importi per dar eseguita tutta la fornitura a regola d'arte;
· <del></del>	- che l'Appaltatore ha giudicato la fornitura realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed
	prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
	- che si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione di apposito contratto disciplinante
	l'esecuzione dell'intervento citato;
	TUTTO CIÒ PREMESSO
	si conviene quanto segue:
<del></del>	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
	ARTICOLO 1 Premesse ed allegati
	Le premesse e gli allegati, anche se non materialmente presenti, formano parte integrante e
	sostanziale del presente Contratto.
	ARTICOLO2 Oggetto del contratto
	1. il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto
	per l'esecuzione della fornitura citata in premessa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione della
	fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
	richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
	(nel seguito «Nuovo Codice dei contratti»).

	2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
	ARTICOLO 3 Ammontare del contratto
	1. L'importo contrattuale ammonta a euro
	(diconsi euro).
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
	3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del
	Nuovo Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire
	dei prezzi unitari dell'elenco prezzi depurati del ribasso contrattuale offerto
	dall'appaltatore.
	Articolo 4 Condizioni generali del contratto
	1. L'appaito è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal
	capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
	grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
	intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
	2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali
	è applicato il ribasso contrattuale.
	3. Sono altresì parte integrante del contratto le specifiche tecniche (migliorative rispetto a
	quelle poste a base di gara) offerte dall'appaltatore in fase di gara.
	TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
	ARTICOLO 5Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere
	1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato

 con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
 , all'indirizzo, presso
 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
 dell'appaltatore saranno effettuati mediante
 3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta
 dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «», è/sono autorizzato/i
 a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
 dell'appaitatore, isignor
 autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
 4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente a
 seguente codice IBAN: IT acceso
presso, ovvero su altro conto
 bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei
 soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del
 conto stesso.
 5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai
 commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione
 appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Articolo 6 Termini per l'Inizio e l'ultimazione dei lavori.
 Il tempo utile per ultimare la forniturain appalto è fissato in giorni ( ) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna della fornitura secondo quanto
normato dal Capitolato Speciale di appalto.
 ARTICOLO 7 Penale per i ritardi
 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si
 applicheranno le penali previste all'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto.

	ARTICOLO 8 Oneri a carico dell'appaltatore
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già nel capitolato speciale d'appalto, quelli a
	lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
	ARTICOLO 9 Contabilità dei lavori
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
	ARTICOLO 10 invariabilità del corrispettivo
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
	comma, del codice civile.
	ARTICOLO 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
	1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal
	Nuovo Codice del contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di
	avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui al 2° capoverso
	del 5° comma dell'articolo 30 del Nuovo Codice dei contratti e dell'importo delle rate di
	acconto precedenti, non inferiore a euro 60.000,00 così come previsto all'art. 15 del
	Capitolato Speciale di Appalto.
Name of the second	2. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi del 1° capoverso del 5° comma dell'articolo
	30 del Nuovo Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli
	obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
***	3. In deroga al comma 1:non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
	differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al
	5,00 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo
· ···	è liquidato col conto finale.
	4. La rata di saldo non può essere inferiore al 5% dell'importo netto dello stato finale.
	5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
	all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione della fornitura e

	la redazione del conto finale entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
	provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
	1666, secondo comma, del codice civile.
	6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia
	fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del Nuovo Codice dei contratti, dello stesso
	importo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per un biennio dalla data di
	emissione del certificato di collaudo, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla
	data di ultimazione della fornitura.
	7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei
	subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono
	lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
-	mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento
	giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge
	n. 136 del 2010;
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione
	del presente contratto;
	e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
	contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
	qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
	clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
	ARTICOLO 12 Ritardo nel pagamenti.
	1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

	agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano
	all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di
	cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
	2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le
	quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
	quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo
	1460 del codice civile.
·	ARTICOLO 13 Regolare esecuzione e collaudo.
	1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi
	dall'ultimazione della fornitura ed ha carattere provvisorio.
	2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
	emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima
<u>-</u>	protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
	difformità ed i vizi della fornitura, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
	appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio,
· - · · ·	trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
	ARTICOLO 14 Risoluzione del contratto
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
	raccomandata con messa in mora di 15 giornì, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei
	seguenti casi:
	a) nei casi di cui all'articolo 108 del Nuovo Codice dei contratti;
	b) inadempimento alle disposizioni contrattuali circa i tempi di esecuzione;
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
	d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e) sospensione della fornitura da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
	f) rallentamento della consegna della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da
	pregiudicare l'ultimazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
	contratto;
	h) non rispondenza della fornitura alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
	i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il
	fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di
	contrattare con la pubblica amministrazione;
	m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e
	direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di
	lotta alla delinquenza mafiosa;
	n) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
	2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
	ARTICOLO 15 Controversie.
	1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15%
	dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non
	manifesta infondatezza delle riserve(siano pertinenti e non imputabili ad aspetti progettuali
	che sono stati oggetto di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del
	Nuovo Codice dei contratti ma per effetto di circostanze sopravvenute, non rilevabili in
	sede di partecipazione all'appalto), promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle
	riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.
	2. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del D.L.
	dell'esistenza delle riserve, acquisita la relazione riservata dello stesso e, ove costituito,

	dell'organo di collaudo può richiedere alla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC (art. 210
	Nuovo Codice dei contratti) l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
	specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il
	soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto
	incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. L'esperto,
	acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
-	dell'organo di collaudo, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta
	giorni dalla nomina la proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono
	pronunciare entro trenta giorni. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la
	proposta è formulata dallo stesso entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore
	dei lavori al RUP delle riserve.
	3. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni
	controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri
	che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla
	esecuzione dei lavori.
	4.E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Nuovo Codice
	dei contratti. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto
	aggiudicatario che dal Soggetto attuatore, sentito il responsabile unico del procedimento.
	5. Se è costituito il Collegio consultivo tecnico (art.207 del Nuovo Codice dei contratti) le
	controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al Collegio. Se le parti
	accettano la soluzione offerta dal Collegio, l'atto contenente la proposta di soluzione
	costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto e vale come transazione.
	6. E' escluso l'arbitrato.
	7. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle
	relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al

	all'Autorità Giudiziaria Ordinaria il cui foro competente è quello di Sciacca.
	TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
	ARTICOLO 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
	1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
	dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
·	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 30
	comma 3 e 105, commi 4, 9 e 10, e 131 del Nuovo Codice dei contratti.
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
	appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
	'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 30 comma 3, 5 e 6 del
	Nuovo Codice dei contratti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
<del></del>	all'escussione della garanzia fideiussoria.
	4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
	contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
	aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
	5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
<u></u>	dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2
	del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
····	266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data
	numero
	ARTICOLO 17 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
	Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto
	appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto

	contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base
	(scegliere una delle quattro opzioni che seguono)
	(opzione 1: contratti di importo fino a 150.000 euro)
	alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle
··	situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n.
	159 del 2011.
	2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
	capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività,
	anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
<del></del>	231.
	ARTICOLO 18 Subappalto
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
	2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Nuovo
	Codice dei contratti, le forniture che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
	possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità
<del></del>	previste dal capitolato speciale d'appalto.
	3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, comma 2, del
	Nuovo Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
	4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
	ARTICOLO 19 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
	richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante
	( ) numero in data rilasciata
	dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
	( ) per l'importo di euro pari al ( ) per
1	

 cento dell'importo del presente contratto.	
 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel	
 limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata	
 automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei	
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,	
 anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n.	
 123.	
ARTICOLO20 Obblighi assicurativi.	
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume	
la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali	
 di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione	
 dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità	
al riguardo.	
 2. L'appaltatore ha stipulato <i>(o si obbliga a stípulare)</i> a tale scopo un'assicurazione sino alla	
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero	
 in data rilasciata dalla società/dall'istituto	
agenzia/filiale di, come segue:	
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro),	
ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;	
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro	
()·	
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in	

conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
ARTICOLO 21 Documenti che fanno parte del contratto.
1.Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara, comprensive di Offerta economica e
la Dichiarazione di subappalto;
b) il Capitolato Speciale d'appalto;
c) l'elenco dei prezzi unitari;
d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo previsto dall'articolo 100 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
g) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciale d'Appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a), b), c) ed e) sono allegati al
presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte
integrante e sostanziale del contratto si intendono qui integralmente riportati anche se non
materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.
ARTICOLO 22 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Nuovo Codice dei contratti ed i relativi
provvedimenti attuativi previsti.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123
e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010e ss.mm.ii.
riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono

	fatti anche al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del D.P.R. n. 207 del
	2010(Fino all'entrata in vigore del decreto Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti
	previsto all'art. 102 comma 8° del Nuovo Codice dei contratti).
	ARTICOLO 23 Recesso
	il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi
	momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro
	onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.
	Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite
	comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R).
	ARTICOLO 24 Clausola di Manleva
W	L'Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e
	spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque
	derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
	L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad
	impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare
	attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che
	possano derivare agli stessi.
	Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle
	prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà
	diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
	ARTICOLO 25 Auditing
 -	L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente
	contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche
	da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato.
	A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del il Soggetto Attuatore e/o del soggetto da

	questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili,
	ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.
	ARTICOLO 26 Proprietà dei documenti
	Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi
	tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle
VII.	prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al
	settore informatico, rimarranno di proprietà del Soggetto Attuatore
	L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito
	all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Soggetto
	Attuatore stesso.
	L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta
	documentazione.
	L'Appaltatore sì impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o
	pretesa fatta valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella
	esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
	ARTICOLO27 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/01
	L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie,
	dati di cui venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo
	ai fini dell'espletamento dello stesso.
	L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del
	presente atto.
	Articolo 28 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
	segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
	2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

C	collaudo provvisorio.					
v	illafranca Sicula,					
	L'impresa affidataria	L'Amministrazione				
	II legale rappresentante	Il Dirigente competente				
		,,,		<del></del>		
				·		
				<u></u>		